



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

Registro Generale n. 1506 del 04-11-2011

Registro Settore n. 216 del 04-11-2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: VERIFICA PRELIMINARE ART. 20 del D.LGS. 152/2006 e ART. 6 L.R. 14.04.2004, N. 7, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D. Lgs. 42/2004; Realizzazione di impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia mobile DCS, GSM e UMTS di Wind, sito AP086 Porto San Giorgio Stadio - Comune di Porto San Giorgio; Richiedente: Pozzi Giovanni procuratore speciale della ditta Huawei Technologies Italia s.r.l. - 33VIA02

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata da Giovanni Pozzi in qualità di rappresentante della società della ditta Huawei Technologies Italia Srl, con sede a Segrate (MI), Palazzo Verrocchio c/o centro Direzionale 2, intesa ad ottenere il pronunciamento di verifica in oggetto per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia cellulare nel Comune di Porto San Giorgio, come meglio descritta nel documento istruttorio sotto citato;

Visti i disposti del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Visti i disposti della Legge regionale 14.04.2004, n. 7 recante "Disciplina della procedura di Valutazione di impatto Ambientale, della Delibera Giunta Regionale n. 1600 del 21.12.2004 e della DGR 164/09;

Visto il documento istruttorio predisposto dal competente Ufficio VIA - VAS in data 11.07.11 che viene di seguito riportato integralmente:

«.....»

La presente istruttoria viene eseguita ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art.6 della L.R. n. 7 del 14.04.2004 e s.m.i., delle relative linee guida generali approvate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1600 del 21.12.2004 e della DGR 164/09.

Da quanto rilevato trattasi della realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Porto San Giorgio, su richiesta del rappresentante della Huawei Technologies Italia Srl.

Sono stati esaminati per quanto di competenza, gli elaborati inviati dal proponente in data 31.05.11 e acclarati al nostro prot. n. 22135 del 31.05.11 di seguito elencati:

- Domanda in bollo del rappresentante della ditta richiedente;*
- Certificazione di assetto territoriale;*
- Certificazione sui comuni interessati;*
- Dichiarazione del valore dell'opera;*
- Dichiarazione sulla presentazione della documentazione al Corpo Forestale dello Stato e all'ARPAM;*
- Relazione paesaggistica (5 copie);*
- Relazione geologico-geotecnica (5 copie);*
- Analisi Impatto Elettromagnetico (5 copie);*
- Progetto Architettonico comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici (5 copie);*
- Valutazione di Impatto Ambientale (5 copie);*
- Supporto informatico contenente la documentazione presentata.*
- Ricevuta di pagamento di Bonifico Bancario.*

Il procedimento ha avuto inizio in data 23.06.11 e ne è stata data comunicazione al proponente e al Comune di Porto San Giorgio con nota prot. n. 25745 del 23.06.11 e all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2004.

Copia della documentazione è stata depositata presso l'amministrazione Provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 7/2004, come da attestazioni di avvenuto deposito agli atti.

Dell'avvio della procedura di verifica in esame risulta essere stata data notizia mediante pubblicazione su quotidiano locale (Corriere Adriatico) in data 23.06.11 e sul BUR Marche n. 52 in pari data.

In merito inoltre non risultano pervenute, in fase di istruttoria, osservazioni e/o memorie di cui al comma 4° e 5° dell'art. 6 della L.R. 7/2004.

Con Bonifico Bancario, la ditta richiedente ha ottemperato ai disposti dell'art. 5 della L.R. 7/2004, sulla base della valutazione dell'opera.

Il proponente con nota del 29.06.11, pervenuta in data 30.06.11, ed acclarata al nostro prot. n. 26924 del 30.06.11, ha inviato copia della pubblicazione effettuata sul Corriere Adriatico in data 23.06.11 e copia della pubblicazione sul BURM n. 52 del 23.06.11.

In data 21.07.11, con nota prot. n. 5569 del 12.07.11, acclarata al nostro prot. n. 30447 del 21.07.11, è stato acquisito il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato.

In data 10.08.11, il Comune ha inviato una nota del 08.08.11, acclarata al nostro prot. n. 33246 del 10.08.11, con allegato l'avviso di deposito.

In data 30.08.11, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha inviato una nota del 16.08.11, acclarata al nostro prot. n. 34649 del 30.08.11, per il parere di competenza.

In data 28.08.11, con nota prot. n. 41391 del 20.10.11, acclarata al nostro prot. n. 43689 del 27.10.11 è stato acquisito il parere dell'ARPAM.

In data 28.10.11, con nota del 25.10.11, il proponente ha inviato copia del parere radio-protezionistico dell'ARPAM.

PARERI DEGLI ENTI E CERTIFICAZIONI

Il Comune di Porto San Giorgio ha attestato con certificazione relativa all'assetto territoriale che:

- *L'intervento è soggetto ad autorizzazione in quanto l'opera ricade all'interno di zone vincolate a seguito di normative relative alle protezioni di bellezze naturali, ai sensi del Dlgs 42/04 /DM 12.06.1967), località Montecaccione;*
- *La destinazione urbanistica dell'area rispetto al vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. risulta essere: Comparto di intervento, coordinato o Palazzetto, zone E1 – zone agricole collinari e zona FdD1 – verde urbano sport, spettacolo;*
- *Per il PPAR, ricade nel paesaggio agrario di interesse storico ambientale, punti panoramici e strade panoramiche, crinali,*

Determinazione VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA n.216 del 04-11-2011 PROVINCIA DI FERMO

- L'area ricade in una zona a tutela delle alberature e del verde urbano e nella fascia di rispetto autostradale;
- Non risultano vincoli derivanti dal PAI, dal vincolo idrogeologico, dal demanio idrico, da Piani operativi di gestione rifiuti, dal DPR 357/97 s.m.i., né di altra natura.

Il Comune ha dichiarato che l'immobile rientra tra quelli di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 L.R. 13.11.2001 n. 25 per i quali risulta vietata l'installazione di impianti di telefonia. Dalla documentazione pervenuta risulta che l'area di progetto è esterna alla zona a verde urbano e quindi risulta fattibile l'intervento.

L'ARPAM con nota prot. n. 28780 del 11.07.11 ha trasmesso il parere di competenza che attesta la compatibilità delle opere proposte con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di campi elettromagnetici. Con nota prot. n. 288312 del 25.10.11 l'ARPAM ha espresso la seguente indicazione:

"deve essere presentata al Comune, in quanto ente amministrativamente competente per gli aspetti legati all'inquinamento acustico, da parte della ditta proponente, una valutazione preliminare di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al rispetto del limite differenziale di immissione presso gli ambienti abitativi (cs) come definiti all'art. 2 della L. 447/95) più vicina all'impianto. Le valutazioni possono essere effettuate o mediante misure su impianti analoghi o mediante stime previsionali."

Il Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 5569 del 12.05.11, valutata la natura dell'opera da realizzare e soprattutto l'ubicazione della stessa ha dichiarato che "dall'esame del progetto è scaturito che l'intervento non interesserà vegetazione arborea e o arbustiva protetta in quanto non presente nell'area interessata dai lavori. In considerazione dell'impatto paesaggistico dell'opera si consiglia di valutare anche l'esistenza di eventuali alternative (utilizzo di strutture esistenti, ecc.). Nel sito di progetto, in considerazione dell'altezza del palo e dell'ambiente circostante, si ritiene utile prevedere la piantumazione e le cure culturali di essenze arboree autoctone ad alto fusto nell'intorno dell'impianto al fine di una parziale mitigazione dell'impatto sul paesaggio".

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche con nota prot. n. 13756 del 16.08.11 ha espresso il seguente parere:

"esaminata la documentazione relativa ai lavori di cui trattasi, trasmessa con la nota che si riscontra, comunica di non aver nulla da opporre alla realizzazione delle opere proposte, in quanto non si ravvisano impatti significativi e/o alterazioni che possano incidere sul contesto e sullo skyline della collina limitrofa. L'intervento di installazione di un palo che dovrà assumere tinteggiatura di colore verde scuro, sarà a garanzia della compatibilità con le zone tutelate. Dovranno essere previsti inoltre accorgimenti nell'utilizzo degli impianti tecnologici esterni con tonalità a basso impatto visivo e impiego di materiali non riflettenti"

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE

Dalla documentazione trasmessa le opere proposte risultano identificabili in quelle descritte nell'allegato B2, lett. "r" della L.R. 7/2004 e pertanto ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della Legge Regionale medesima, la competenza della procedura di valutazione di impatto ambientale previa verifica, risulta dell'Amministrazione Provinciale.

Da quanto si può desumere dalle risultanze della valutazione di impatto ambientale sotto forma di specifica relazione, le opere proposte risulterebbero conformi a previsioni in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

L'area oggetto di intervento è su un terreno destinato a Comparto di intervento, coordinato o Palazzetto, zone E1 – zone agricole collinari e zona FdD1 – verde urbano sport, spettacolo, nel Comune di Porto San Giorgio.

Vista la documentazione allegata alla richiesta sopra citata;

Viste le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con delibera Amministrativa del Consiglio regionale n. 197/89;

Vista la certificazione del Comune di Porto San Giorgio relativa all'assetto territoriale dalla quale si rileva la conformità allo strumento urbanistico comunale adeguato al P.P.A.R.;

Considerato che le opere risultano esenti dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 60 punto 3/g delle N.T.A. del P.P.A.R. stesso;

Rilevata altresì la conformità con la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Fermo, adottata definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 14.06.11;

Ritenuto che non ricorre la necessità di procedere nella valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 08.09.1997, n. 357;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di dover procedere nella pronuncia prevista dal 7° comma dell'art. 6 della L.R. 7/2004;

Visto lo Statuto Provinciale;

D E T E R M I N A

1 - il pronunciamento di non assoggettare, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della legge regionale 7/2004 e ss.mm.ii., alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 9 della citata L.R., e di **autorizzare** ai sensi dell' art. 146 del Dlgs. 42/2004 il progetto per la realizzazione di una Stazione Radio Base esistente per telefonia cellulare mobile, nel Comune di Porto San Giorgio, richiesta da Pozzi Giovanni procuratore speciale della Huawei Technologies Italia Srl purchè vengano rispettate le modifiche e prescrizioni che seguono:

- Vengano rispettati i pareri degli enti competenti;
- vengano evitati interventi successivi che possano modificare i parametri tecnici che saranno o sono stati oggetto di valutazione da parte dell'ARPAM;
- vengano rispettati i disposti della legge regionale 13.11.2001, n. 25.

2 - di incaricare il Comune affinché verifichi rigorosamente l'attuazione delle prescrizioni sopra formulate e la rispondenza del progetto alle norme e previsioni che regolano l'esecuzione di dette opere nell'ambito del territorio comunale anche alla luce delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al Regolamento Edilizio, al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed applicazione ed infine alla Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

3 - di comunicare il presente provvedimento con allegata documentazione di rito, al richiedente, al Comune di Porto San Giorgio, alle Amministrazioni coinvolte, al Segretario Generale ed all'Assessore competente, parimenti di procedere per la sua pubblicazione sul BUR;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della presente Comunicazione.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore
Ing. IVANO PIGNOLONI

Il presente atto viene pubblicato in elenco